

LA CORTE SUPREMA DI **CASSAZIONE**

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE	Arturo	-	Presidente	-
Dott. BONITO	Francesco	-	rel. Consigliere	-
Dott. BONI	Monica	-	Consigliere	-
Dott. TALERICO	Palma	-	Consigliere	-
Dott. CENTONZE	Alessandro	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 230/2013 TRIBUNALE di
BENEVENTO, del
15/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione
fatta dal

Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
GALLO Domenico,

che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Parbene Pasqualino.

Fatto RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Benevento, monocraticamente composto, con sentenza deliberata il 15 maggio 2014, condannava alla pena di Euro 1000,00 di ammenda B.M., imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20-bis perchè custodiva una **pistola** ed un **fucile** di sua proprietà, legittimamente detenuti, in un **ripostiglio** della sua abitazione accessibile a tutti. A sostegno della decisione il tribunale accertava, valorizzando le dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia che avevano provveduto agli accertamenti della vicenda, della moglie del prevenuto e dello stesso imputato, che questi deteneva una **pistola** cal. 9x21 ed un **fucile** cal. 22 nel **ripostiglio** di casa, al momento dell'accesso degli operatori trovato aperto o comunque accessibile direttamente, che la **pistola** era conservata in una apposita custodia munita di combinazione, che il **fucile**, con quattro caricatori, era invece conservato in una custodia di stoffa rigida, che dette armi si trovavano su uno scaffale del **ripostiglio** ad altezza d'uomo. Il Tribunale inoltre, riteneva non provata adeguatamente la circostanza che la custodia della **pistola** fosse o meno con la combinazione inserita, attese sul punto le incerte testimonianze degli operatori, nessuno dei quali aveva affermato con certezza di ricordare tale circostanza, di guisa che concludeva nel senso della insussistenza della condotta contestata in relazione alla custodia della **pistola** e della colpevolezza, viceversa,

dell'imputato per la insufficiente custodia del **fucile**, tenuto conto che lo stanzino ove le armi erano riposte era comunque aperto e che il B. conviveva con figli minori di 13 e 16 anni. 2. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per **cassazione** l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la illegittimità sviluppando due motivi di impugnazione. 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione delle regole processuali sulla valutazione delle prove, vizio della motivazione e travisamento dei fatti sul rilievo che il tribunale avrebbe utilizzato canoni valutativi discordanti in relazione alla delibazione del contrasto tra quanto dichiarato dagli agenti intervenuti e quanto riferito dalla moglie dell'imputato, giacchè, in relazione alla custodia della **pistola**, il tribunale ha dato credito alla moglie, mentre, in relazione alla circostanza che il **ripostiglio** fosse chiuso a chiave, ha viceversa dato credito agli operatori. In ordine a tale diversa chiave di lettura degli esiti processuali il tribunale non ha dato giustificazioni motivate logiche. 2.2 Col secondo motivo di impugnazione, invece, denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione sul rilievo che al processo sarebbe stata acquisita la circostanza che l'imputato deteneva proprie armi in una cassaforte a muro ed in un **ripostiglio** chiuso a chiave, cautele da ritenersi adeguate per preservare ogni pericolo rinveniente dal possesso di tali armi, tenuto conto della presenza in casa di due figli del prevenuto di 13 e 16 anni. 2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia, infine, la difesa ricorrente l'illegittimità della sospensione condizionale della pena riconosciuta in riferimento a pena pecuniaria, per la quale il beneficio non era stato domandato giacchè di per sè non sempre di interesse per il prevenuto. 3.1 Il ricorso è fondato. Appare utile premettere che il processo ha con sufficiente certezza ricostruito i fatti di causa: l'imputato custodiva un **fucile** cal. 12 in una sacca rigida riposta su uno scaffale del **ripostiglio** di casa collocato ad altezza d'uomo ed in casa conviveva con due figli minori, rispettivamente di 13 e 16 anni. Ogni altra circostanza fattuale difensivamente sostenuta, in particolare che il **ripostiglio** fosse chiuso a chiave e che sul punto il tribunale avrebbe valutato contraddittoriamente la prova testimoniale acquisita al processo, è stata ragionevolmente e logicamente esclusa dal tribunale. Al riguardo, inoltre, la difesa ricorrente sviluppa nulla più che una tesi alternativa a quella logicamente accreditata dal giudice di merito, il quale ha preso atto delle sostanzialmente concordi dichiarazioni rese dai testi, preferendole a quella contraria del coniuge dell'imputato, ed adottando un omogeneo criterio di valutazione probatoria, nonostante il diverso opinare difensivo. In relazione alla custodia della **pistola** infatti il tribunale ha valorizzato pro reo proprio le incertezze delle

testimonianze rese dagli operatori, i quali hanno correttamente dato atto che la **pistola** era custodita in una teca con combinazione, sul cui inserimento o meno non erano in grado di riferire con certezza. Rimane quindi da valutare se custodire nel **ripostiglio** di casa, non chiuso a chiave, depositato su uno scaffale ad altezza d'uomo un **fucile** munito di caricatore, ma senza inserimento di proiettili, costituisca o meno pericolo per due ragazzi di 13 e 16 anni, integri condotta rilevante penalmente ai sensi della norma incriminatrice, giacchè questa è la fattispecie concreta venuta a giudizio. Orbene, per dare risposta al quesito appena posto giova prendere le mosse dalla norma incriminatrice (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis, comma 2) la quale, come è noto, detta: "chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito". Le persone alla cui tutela il richiamato comma 1 fa riferimento sono le persone anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti, le persone imperite nel maneggio delle armi. Ciò posto, appare altresì utile rammentare che, per costante insegnamento del giudice di legittimità, il reato in parola è reato di mera condotta e di pericolo, di guisa che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, come detto, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (Cass., Sez. 1, n. 18931 del 10/04/2013, Rv. 256018; conformi: N. 18092 del 2004 Rv. 227011, N. 20950 del 2004 Rv. 228994, N. 31555 del 2004 Rv. 229843, N. 45964 del 2007 Rv. 238497). Appunto perchè reato di pericolo pertanto, osserva il Collegio, requisito richiesto dalla norma è altresì quello che la situazione di fatto accertata in concreto, in riferimento ai soggetti concretamente tutelati in quel particolare momento dall'ordinamento, si atteggi come effettivamente pericolosa. Ne consegue che non è sufficiente, per la sussistenza del reato, la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio, ma occorre che esse (cautele) siano proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto eppertanto in riferimento ai soggetti che nella fattispecie entrano nella vicenda per cui è causa (Cass., Sez. 1, n. 12295 del 03/12/2003, Rv. 227624). Nel caso in esame la custodia del **fucile** nel **ripostiglio** di casa in posizione di non agevole apprensione (è la norma incriminatrice che indica l'avverbio "agevolmente" riferito alla possibile apprensione) per i due figli dell'imputato, comunque

in età tale da percepire il pericolo di maneggiare armi, non appare integrare una situazione di pericolo reale, tenuto conto altresì che l'imputato ha avuto cura di custodire il relativo munizionamento in cassaforte (circostanza acquisita al processo) espressione questa, comunque, di una attenzione volta ad evitare situazioni di possibile pericolo per i due minori. La concreta fattispecie venuta pertanto a giudizio non integra condotta penalmente rilevante, premessa questa che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. L'esito del giudizio è assorbente della terza doglianza.

PQM P.Q.M. La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2016